



ORDINANZA N° 14/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Marina (VV). Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi, ubicati all'interno del sedime portuale, finalizzata allo svolgimento della manifestazione pasquale "Affrontata".
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTE** l'istanza/PEC pervenuta in data 01/04/2026, con la quale il Mons. Vincenzo Varone, in qualità di parroco e l.r.p.t. della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore dei riti religiosi previsti in occasione della Santa Pasqua, ha chiesto l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del sedime portuale di Vibo Valentia Marina per la manifestazione pasquale c.d. "Affrontata";
- VISTA** la documentazione tecnica pervenuta a mezzo pec 01/04/2026 (piano di gestione delle emergenze con annesse planimetrie allegate) relativa alle attività in programma e presentata in aggiunta dell'istanza sopra richiamata;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata soltanto alla durata della manifestazione promossa dalla Parrocchia Maria SS. Del Rosario di Pompei;
- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova "*Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina*";
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO approvato con Decreto n. 106/2025, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità di sistema Portuale;
- CONSIDERATO** che trattasi di un evento religioso, volto al perseguimento ed alla garanzia di interessi pubblici superiori, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- SU PROPOSTA** del RUP e del Dirigente dell'Area Uffici Amministrativi Decentrati Dott. Arch. Giuseppe Cardona che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
- SENTITO** il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

RENDE NOTO

Che nelle ore e nel giorno della manifestazione indicata in tabella, sul Lungomare "Cristoforo Colombo" – Via Roma e, su parte della Banchina Fiume, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone interessate di seguito specificate ed evidenziate nell'allegata planimetria:

Manifestazione	Luogo svolgimento	Data	Ora
Manifestazione pasquale "Affrontata"	Lungomare C. Colombo Vibo Marina – Via Roma	5 Aprile 2026	6:00- 20:00
Postazione di emergenza	Banchina Fiume (area individuata in planimetria)	5 Aprile 2026	6:00- 20:00

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

Nell'area di demanio marittimo Lungomare "Cristoforo Colombo" - Via Roma e, nell'area individuata sulla Banchina "Fiume" destinata alla postazione di emergenza, è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi impiegati per la buona riuscita dell'evento, eventuali mezzi istituzionali, di soccorso e di pubblica sicurezza che debbano accedervi per ragioni di servizio.

È altresì vietato l'accesso, il transito e la sosta di qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione del personale appositamente autorizzato, in corrispondenza dei varchi:

- "Pedonale Fiume", lato via Roma/ angolo Via Michele Bianchi;
- "Mezzi Pesanti", lato Piazzale "Antonino De Vita".

Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà comunque avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento della manifestazione e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento della stessa.

ART. 2 VIABILITÀ STRADALE RELATIVA ALLE ZONE INTERESSATE

- Divieto di sosta con rimozione coatta Lungomare "Cristoforo Colombo" - Via Roma e nell'area individuata sulla Banchina "Fiume" destinata alla postazione di emergenza;
- Divieto di fermata Lungomare "Cristoforo Colombo" - Via Roma e nell'area individuata sulla Banchina "Fiume" destinata alla postazione di emergenza;
- Divieto di sosta e di fermata nell'area adiacente gli alloggi della Capitaneria di Porto.

Il mancato rispetto di dette prescrizioni comporta la rimozione forzata di qualsiasi tipologia di mezzo che si trovi nelle aree di interdizione riservate all'evento, con conseguente restituzione agli aventi diritto dietro corrispettivo delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

ART.3

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

Il Mons. Vincenzo Varone, in qualità di parroco e I.r.p.t. della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*", organizzatore della funzione religiosa, dovrà, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, eseguire le seguenti prescrizioni/condizioni:

1. munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo;
2. qualora sia prevista l'installazione di strutture, impianti o manufatti all'interno del circuito doganale, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 374/1990;
3. qualora siano installati impianti elettrici, gruppi elettrogeni o strutture temporanee, l'area dovrà essere dotata di adeguati mezzi di estinzione;
4. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla Questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
5. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
6. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni, laddove ne sia previsto l'impiego;
7. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio di eventuali strutture e degli impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
8. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere sgombrere e costantemente pronte all'utilizzo;
9. Assicurare il presidio dei varchi e delle vie di fuga mediante personale incaricato dall'organizzazione, secondo quanto eventualmente disposto dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
10. mantenere libera l'area circostante gli uffici della Capitaneria di Porto;
11. predisporre un servizio di controllo del tratto di banchina delimitato; il servizio di controllo dovrà verificare che mezzi e/o persone siano autorizzate ad accedere presso la suddetta area;
12. posizionare idonea segnaletica e barriere protettive in corrispondenza del ciglio banchina e delle aree prospicienti lo specchio acqueo, atte a prevenire il rischio di caduta in mare;
13. prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata della manifestazione;
14. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina nonché quelli che vorrà predisporre l'Autorità marittima;
15. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno del **Mons. Vincenzo Varone, in qualità di parroco e I.r.p.t.** della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*";

ART.4

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EVENTUALI STRUTTURE AMOVIBILI

Il Mons. Vincenzo Varone, in qualità di parroco e I.r.p.t. della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa dovrà:

1. Garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle eventuali strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di emergenza/sicurezza a ridosso delle attività commerciali;

2. Le eventuali strutture amovibili da installare dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
3. Le eventuali strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condizioni meteo;
4. Le eventuali strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissate al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008;
5. Tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi.

ART. 5 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata della manifestazione, per come meglio esplicitata nella parte del "Rende Noto".

Decorsi i suddetti termini, il Mons. Vincenzo Varone, in qualità di parroco e l.r.p.t. della Parrocchia "Maria SS. Del Rosario di Pompei" ed organizzatore della funzione religiosa, dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrare esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le eventuali attrezzature dovranno essere rimosse e trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 03/04/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
Arch. Giuseppe CARDONA

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza